



Gewerkschaft der Landesbediensteten
Sindacato dei dipendenti provinciali
Sindacat di Dependënc Provinziei

Sehr geehrte Schulführungskräfte,
sehr geehrte SchulsekretärInnen,
sehr geehrtes Hilfspersonal!

Mit Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 4 vom 11. März 2020, welches „Zusätzliche organisatorische Maßnahmen und Handlungsanweisungen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-2019 und den Schutz der öffentlichen Gesundheit in den Büros und Einrichtungen der Südtiroler Landesverwaltung“ regelt, wird unter Absatz e) die Regelung der An- und Abwesenheiten definiert. Darin werden unter anderem die direkten Vorgesetzten angehalten, vorrangig Resturlaub aus dem Vorjahr und/oder Zeitausgleich, Elternzeit, als auch bereits an gereiften Urlaub des laufenden Jahres oder aber, bei schwerwiegenden persönlichen Gründen „Sonderurlaub aus schwerwiegenden Gründen“, zu genehmigen.

Das Gesetzes Dekret des Ministerpräsidenten vom 2. März 2020, Nr. 9 regelt die dringenden Maßnahmen zugunsten von Familien, ArbeitnehmerInnen und Betriebe im Zusammenhang mit dem Notstand wegen Covid-19. Darin wird unter Art. 19, Absatz 3 festgelegt, dass die Abwesenheitszeiten der öffentlichen Angestellten im Rahmen der Eindämmungsmaßnahmen des Covid-19 gesetzlich als geleistet gelten.

Das bedeutet, dass jenes Personal, das aufgrund neuer organisatorischer Maßnahmen mit dem Ziel der Vermeidung von Menschenansammlungen und der größtmöglichen Einschränkung der Mobilität der Angestellten, die Arbeitsleistung weder am Arbeitsplatz noch in Smart Working erbringen kann, diese Zeiträume als geleistet gelten und die Abwesenheiten vom Dienst nicht zu Lasten der Angestellten gehen können.

Somit steht das erwähnte Rundschreiben Nr. 4 vom 11. März 2020 in Widerspruch zum staatlichen Gesetzesdekret!

Die Gewerkschafts-Organisationen haben darauf in einem eigenen Schreiben an die Generaldirektion verwiesen!

Darum empfehlen wir, in Erwartung einer Anpassung der Landesbestimmungen an die staatlichen Bestimmungen, das Personal mittels Dienstanweisung in Resturlaub, Zeitausgleich oder Urlaub zu versetzen.

Das Personal selbst darf nicht in Zwangsurlaub versetzt werden. Es darf keinen zustehenden Urlaub wegen höherer Gewalt verlieren. Auch der Sonderurlaub aus schwerwiegenden Gründen steht dem Personal für das laufende Jahr für andere persönliche und private Bedürfnisse zur Verfügung!

Wir machen auch darauf aufmerksam, dass die Schulen gemäß Dringlichkeitsmaßnahme Nr./2020 vom 12.03.2020 bis einschließlich 25. März für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind!



Gewerkschaft der Landesbediensteten
Sindacato dei dipendenti provinciali
Sindacat di Dependënc Provinziei

Auszug aus dem Dekret des Ministerpräsidenten vom 2. März 2020, Nr. 9.

Art. 19. Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
2. All'*articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, al primo periodo, dopo le parole “di qualunque durata,” sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.
5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.



Gewerkschaft der Landesbediensteten
Sindacato dei dipendenti provinciali
Sindacat di Dependënc Provinziei

Egregi Signore/i Dirigenti Scolastici,
egregi Segretarie scolastiche/segretari scolastici,
egregio personale ausiliario!

Con lettera circolare del Direttore Generale nr. 4 del 11 marzo 2020, il quale definisce “Ulteriori indicazioni organizzative in materia di misure e comportamenti da adottarsi negli Uffici e strutture della Provincia autonoma di Bolzano, con riferimento al contenimento della diffusione COVID-2019 e a tutela della salute pubblica”, al comma 2 vengono definite la presenze e le assenze.

Precisamente vengono invitati i diretti superiori ad autorizzare in via prioritaria, ferie residue dell’anno precedente e/o recupero, congedo parentale, nonché ferie maturate nell’anno corrente....oppure, in presenza di effettivi gravi motivi individuali, possono essere concessi “congedi straordinari per gravi motivi”.

Il decreto-legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, nr. 9, regola le misure urgenti a favore delle famiglie, dei dipendenti e delle ditte a riguardo dell’emergenza Covid-19. All’art. 19, comma 3, i periodi di assenza dei dipendenti pubblici vengono considerati come servizi svolti.

Ciò significa, che quel personale, il quale per via dei nuovi provvedimenti a riguardo del contenimento del diffondersi del virus, risulta limitato nella sua mobilità, che non è in grado né di lavorare presso la propria sede di lavoro e tantomeno può usufruire dello “smart working”, le assenze dal servizio non possono attribuite ed a carico dei dipendenti stessi.

La predetta circolare nr. 4 del 11 marzo 2020 al comma e) è in netto contrasto con la citata normativa statale!

Le Organizzazioni Sindacali a riguardo hanno inviato una lettera di rettifica della su citata circolare alla Direzione Generale!

Per questo motivo consigliamo, in attesa di un adeguamento delle normative provinciali a quelle statali, di provvedere con ordine di servizio alla dislocazione in ferie residue, recupero saldo oppure ferie maturate del vostro personale.

Il personale non può essere costretto a ferie “forzate”. Non può perdere ferie per cause e/o forza maggiore. Anche i congedi straordinari per motivi gravi devono rimanere a disposizione del personale in altre occasioni e per motivi personali ed esigenze private!

Facciamo infine presente che in seguito all’ordinanza presidenziale contingibile ed urgente nr. 8/2020 del 12 marzo 2020, le scuole rimangono chiuse per il pubblico fino al 25 marzo 2020 compreso!



Gewerkschaft der Landesbediensteten
Sindacato dei dipendenti provinciali
Sindacat di Dependënc Provinziei

Estratto dal Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2020, nr. 9

Art. 19. Misure urgenti in materia di pubblico impiego

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
2. All'*articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, al primo periodo, dopo le parole “di qualunque durata,” sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.
5. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.